



Decisione [REDACTED] del 25 luglio 2024

## ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

### Il Collegio

composto dai signori

[REDACTED] - Presidente

[REDACTED] – Componente supplente

[REDACTED] – Componente supplente

[REDACTED] – Componente

[REDACTED] - Componente

Relatore: [REDACTED]

nella seduta del 31 maggio 2024, in relazione al ricorso n. 10784, presentato dal [REDACTED] (di seguito, “il Ricorrente”), cointestataria del rapporto la [REDACTED], nei confronti di [REDACTED] (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### FATTO

**1.** La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema della contestata nullità di un investimento per mancanza del relativo contratto quadro e del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione del servizio, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche dei titoli e dell’omessa rilevazione

dell'inadeguatezza/inappropriatezza dell'operazione d'investimento posta in essere.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 31 agosto 2023, riscontrato da quest'ultimo in data 31 ottobre 2023 in modo ritenuto insoddisfacente, Parte Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando di aver effettuato, per il tramite dell'Intermediario convento, nel corso del 2014 un'operazione di acquisto di titoli obbligazionari subordinati emessi dallo stesso Intermediario, per effetto del che ha subito una perdita per complessivi € 87.863,34.

In merito, Parte Ricorrente lamenta la violazione degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza da parte dell'Intermediario, nel dettaglio lamentando quanto segue:

- il mancato adempimento degli obblighi informativi in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio insito nell'investimento;
- considerato che i titoli di che trattasi erano caratterizzati al tempo da significativi problemi di liquidità, l'inadempimento degli obblighi informativi specifici indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009;
- l'inadempimento degli obblighi informativi *on going*, in ordine all'andamento degli strumenti finanziari nel tempo;
- l'assenza, a monte, di un valido contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento;
- l'inattendibilità dei questionari di profilatura in atti, trattandosi di modelli precompilati, caratterizzati da una serie di domande generiche, di tenore autovalutativo, dal contenuto contrastante e privi degli elementi di forma idonei a comprovarne l'effettiva presa visione e accettazione da parte dei clienti;
- considerata la prestazione di un servizio di consulenza, l'errata valutazione di adeguatezza dell'operazione; valutazione che, se correttamente svolta avrebbe avuto esito negativo;

- l'Intermediario non ha identificato e gestito in maniera congrua la situazione di conflitto di interessi, non fornendo la necessaria informativa sulla natura, l'estensione, le modalità e sulle conseguenze di un tale conflitto.

Il Ricorrente chiede, pertanto, conclusivamente: *“in via principale: accertare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della Banca per i danni arrecati [a parte Ricorrente], nonché la violazione della normativa di settore e, per l'effetto, ordinare alla Convenuta il risarcimento [...] entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell'operatività oggetto del presente Ricorso, pari ad Euro 87.863,34 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed in ogni caso nella misura massima di Euro 500.000,00.(i) In via principale e alternativa: accertare, per le ragioni illustrate, la nullità delle operazioni per i danni arrecati [a parte Ricorrente], nonché la violazione della normativa di settore e, per l'effetto, ordinare alla Convenuta il risarcimento [...] entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell'operatività oggetto del presente Ricorso, pari ad Euro 87.863,34 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria ed in ogni caso nella misura massima di Euro 500.000,00.(ii) In ogni caso, - emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta dal Collegio opportuna; [...]”*.

3. L'Intermediario, in sede deduttiva, tiene anzitutto a rilevare che il Ricorrente e la cointestataria del rapporto erano titolari, al tempo, di un deposito titoli, *“con operatività a firma disgiunta”* e produce a supporto uno stralcio del contratto quadro limitatamente alle parti recanti la sottoscrizione del Ricorrente medesimo, *“potendo riprodurre le altre attraverso le proprie piattaforme tecnologiche”*. Con riferimento al merito dei fatti occorsi, l'Intermediario:

- dichiara di aver fornito ogni informazione all'atto dell'operatività controversa, come attestato con la sottoscrizione di controparte;
- eccepisce come non corrisponda al vero la lamentata assenza di un valido contratto quadro, all'uopo osservando che il cliente odierno Ricorrente ha allegato soltanto *“il contratto riguardante il “Servizio di Collocamento di Strumenti Finanziari” (All.9 [al ricorso]), omettendo invece di produrre il contratto relativo ai Servizi di investimento (All.1.) sicuramente in suo possesso, avendolo ricevuto*

dalla filiale in seguito alla richiesta di documentazione evasa da quest'ultima in data 23/03/2023 (All. 5 [alle deduzioni]);

- per quanto riguarda la contestata carenza di informazioni in ordine all'andamento dei titoli nel tempo, tiene a sottolineare che *“va escluso che la Banca fosse tenuta, nel corso del rapporto, ad adempiere ad ulteriori obblighi informativi, atteso che tra la Banca e [parte Ricorrente], non era in essere alcun rapporto di consulenza e/o di gestione del portafoglio”*; in ogni caso, *“la Banca nel corso del rapporto ha sempre inviato i rendiconti titoli a [parte Ricorrente] con l'indicazione della quotazione del titolo alla data dell'estratto conto, il relativo controvalore e la classe sintetica di rischio”*;
- fa presente che *“i titoli in lite risultano acquistati 12.02.2014 (All. 3) ed in pari data risulta la vendita, per lo stesso importo nominale, del BTP 4.5 AGO 2018 (All. 8), che prevedeva un tasso di interesse più basso e, soprattutto, un controvalore maggiore rispetto al costo dell'obbligazione... Per cui [secondo la Banca] è chiaro che si è trattato di un'operazione di arbitraggio in quanto, vendendo il BTP, i ricorrenti hanno consolidato una plusvalenza di circa 8.500,00 euro assicurandosi un titolo con una duration maggiore (2020) e una cedola fissa più alta (5.6%). Ciò, pertanto, conferma la perfetta conoscenza dei titoli coinvolti in tale ultima operazione”*;
- rappresenta che per quanto riguarda, i questionari MIFID *“come più volte chiarito da codesto Arbitro, con la sottoscrizione del questionario “il cliente assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute, di talché il cliente, in forza di un principio di autoresponsabilità, è ad esse vincolato”*”;
- evidenzia che *“sempre per dimostrare la concreta conoscenza delle caratteristiche del titolo in lite le azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni subordinate in data 18/07/2023 [...] risultano trasferite presso altro Intermediario, per cui tale operazione rappresenta una tacita ratifica di quanto sottoscritto a suo tempo investendo in obbligazioni subordinate”*;
- eccepisce, comunque, l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dal Ricorrente per determinare il valore della richiesta di risarcimento.

Conclusivamente, l'Intermediario chiede di *“respingere integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto”*.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, con cui ribadisce sostanzialmente le argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo.

5. Anche l'Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica, per confermare anch'egli, in buona sostanza, quanto già eccepito e domandato nel corso della prima fase di contraddittorio.

### **DIRITTO**

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea va accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Va, anzitutto, rilevato che, stante la documentazione prodotta in atti dalle parti, la domanda di nullità per asserita assenza di un valido contratto quadro è da ritenersi non fondata.

3. Passando a trattare la domanda risarcitoria, quel che con evidenza emerge dalla documentazione contenuta nel fascicolo istruttorio è che l'Intermediario resistente non ha fornito alcun idoneo elemento che possa attestare il congruo assolvimento degli obblighi informativi preventivi previsti dalla normativa di settore. La scheda prodotta, infatti, risulta decisamente carente e, anzi, persino decettiva nel suo portato informativo laddove non forniva neanche evidenza del vincolo di subordinazione che caratterizzava il titolo, ivi qualificato come obbligazione ordinaria. Trattasi di carenza informativa grave, che non può essere compensata dalla circostanza che il titolo era comunque definito nella stessa scheda come a rischio elevato, perché una tale qualificazione in ogni caso nulla diceva circa le potenziali ricadute della subordinazione.

4. Incongruenze di non secondario rilievo emergono anche con riferimento alla valutazione di adeguatezza resa, atteso che, pur ad accreditare la tesi difensiva dell'Intermediario, nel senso che i questionari di profilatura in atti rendevano un quadro informativo attendibile circa le caratteristiche degli investitori, ebbene non è dato evincere su cosa si sia fondato, allora, il giudizio positivamente reso, stante

che l'odierna parte attrice ivi aveva dichiarato di essere disponibile a subire perdite solo contenute, essendo caratterizzata da una propensione al rischio media. Oltretutto, la Cointestataria del rapporto qui controverso – riguardo agli obiettivi di investimento e al livello di propensione al rischio – si caratterizzava per un profilo ancora più prudente, sul quale dunque l'Intermediario avrebbe dovuto calibrare la valutazione di adeguatezza, come da Orientamenti Esma in materia. Quanto sopra assume carattere assorbente di ogni altro profilo valutativo e radica la responsabilità dell'Intermediario sotto il profilo risarcitorio.

5. In conclusione, ritenuti accertati i fatti contestati nei termini sopra specificati, relativamente alla quantificazione del danno occorso, in linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, esso va determinato nella somma di € 36.199,46 (oltre rivalutazione e interessi legali), pari alla differenza tra il controvalore investito nelle obbligazioni, le cedole *medio tempore* percepite e il controvalore delle n. 11.560 azioni post conversione coattiva detenute da parte attrice al momento della loro riammissione a quotazione il 25 ottobre 2017 (€ 52.598,00), allorquando cioè sarebbe stato agevole porre in essere, ex art. 1227 c.c., comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno occorso, procedendo alla tempestiva liquidazione dei titoli.

### **PQM**

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere a Parte Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 43.149,76, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016,

secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione “Intermediari”.

Il Presidente